

IX giornata informativa sulla promozione
della salute nei luoghi di lavoro

TRA BENESSERE AZIENDALE
E BENESSERE INDIVIDUALE



Promozione della salute alimentare ed alcol

Dott. Emilio Cipriani

Responsabile Area Promozione della
salute nei luoghi di lavoro



Bologna, 19 dicembre 2006
Sala Auditorium della Regione Emilia Romagna

Promozione della salute alimentare

- Esperienza in lavoratori notturni
- Avevano abitudini alimentari molto scorrette
- L'intervento medico può migliorare l'alimentazione con argomenti semplici spiegando la digestione, i ritmi circadiani ...




Vincenzo Campi - La fruttivendola (1580)

Promozione della salute alimentare

- La domanda diviene più complessa ...
- Metodi di cottura?
- Metodi di conservazione?
- Nutrienti essenziali?
- Elementi pericolosi?
- Come leggere le etichette?
- Come comprare bene?

- Competenze, Servizi, Enti, Associazioni....



Promozione della salute alimentare

- Intervento multiprofessionale
- Informazione scientifica
- Laboratorio del gusto

- La richiesta alla fine diviene: “comprendere” una dieta o meglio un serie di ricette adatte alla situazione lavorativa e magari personalizzate



Vincenzo Campi - La fruttivendola (1580)

Dalla causa sociale alla clausola sociale

Lowell Levin – Firenze - carta di Ottawa 1986 – 2006

Com'è cambiata la cultura nelle società?

Fumo: L. 3/2003 estende il divieto a tutti i locali chiusi pubblici e privati

Alcol: L. 30.03.2001 n. 125 Art. 15.



Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

Legge 30.03.2001 n. 125 Art. 15.

(disposizione per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è di fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. **Intesa 16 marzo 2006**

Intesa 16 marzo 2006

Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
 - b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);
 - c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145);
 - e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
 - g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostico – terapeutica di tipo invasivo; infermiere; ostetrica; caposala e ferrista;
5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7. mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne;

- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
 - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
 - h) responsabili dei fari;
 - i) piloti d'aeromobile;
 - l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
 - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

D.G.R. n. 473 del 28.02.2006

“Due atteggiamenti non sono adeguati per ottenere dei risultati apprezzabili”

IL PROIBIZIONISMO

**LA DIFESA DEL COSIDDETTO
“BERE SOCIALE”**



“C’è una diretta relazione tra la grande diffusione dei P.P.A.C. e la cultura del bere”

- Per impostare azioni efficaci non è sufficiente rivolgersi solamente alla popolazione a rischio.
- E’ necessaria anche una azione rivolta a tutta la comunità.





Il principio

I comportamenti individuali negli ambienti di lavoro, *quando possono avere conseguenze sulla sicurezza e sulla salute di altri*, devono essere oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI legge 30.03.2001 n. 125 Art. 15.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i **controlli alcolimetrici** nei luoghi di lavoro **possono essere effettuati** esclusivamente dal **medico competente** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai **medici del lavoro dei servizi** per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI

legge 30.03.2001 n. 125 Art. 15.

3. Ai lavoratori **affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione** presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, **si applica l'articolo 124** del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n.309.

ALCOL e LAVORO

- sanzione amministrativa ex art. 15 L. 125/2001
- D.Lgs 626/94 obblighi del D.d.L. (valutazione del rischio, regolamento aziendale, informazione, formazione)
- art. 5 D.Lgs 626/94 obblighi del lavoratore (osservanza delle disposizioni aziendali)



ALCOL e LAVORO

- Assenze dal lavoro dell'alcolista 3-4 volte superiori rispetto altri lavoratori
- Assenze per malattia 4 volte maggiori
- Solo dopo 10 anni l'abuso alcolico inizia a manifestarsi sul lavoro con una efficienza ridotta al 50% delle iniziali capacità lavorative.
- Secondo OMS dal 10 al 30 % degli incidenti in ambito lavorativo sono correlabili all'uso di alcol.
- Nel nostro paese sono scarsi gli studi di rilevazione delle problematiche alcolcorrelate in ambiente lavorativo.

FATTORI FAVORENTI IL CONSUMO DI ALCOL SUL POSTO DI LAVORO

disponibilita' di bevande alcoliche
sul luogo di lavoro (regole)

tolleranza da parte dei
compagni di lavoro (informazione)

mancanza di controlli da parte
dei responsabili (formazione)

mancanza della valutazione dei rischi

POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE

La norma di legge a sostegno della politica aziendale

Estensione a tutta la popolazione aziendale superando l'elenco dell'intesa del marzo 2006

Regole aziendali chiare sui comportamenti corretti da tenere sul lavoro

Controllo sul consumo di bevande alcoliche sia durante l'orario di lavoro che ai pasti

Chiarezza sulle sanzioni

LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA

- Secondo I.L.O. (International Labour Organization) i lavoratori alcolisti (Dipendenza o abuso alcolico) sono stimati attorno al 3-5 %
- Il 12-15 % degli adulti consuma bevande alcoliche a livelli pericolosi per se stessi e gli altri
- Si stima che in Italia il 77% della popolazione al di sopra dei 14 anni consumi abitualmente bevande alcoliche
- Il consumo di bevande alcoliche dopo una deflessione degli anni 90 è in aumento soprattutto tra i giovani

LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA

- Più del 25 % dei lavoratori rientra nella categoria dei “bevitori sociali” potenzialmente ad alto rischio di problema alcol correlato
- La percezione della pericolosità nel consumare alcolici è bassa nei “bevitori sociali”
- La maggior parte riconosce un potenziale pericolo dell’uso di alcol solo a dosi “eccessive”
- Una percentuale molto alta considera il consumo di alcolici come fattore di rischio negli ambienti di lavoro.

LA RICERCA ... e L'INTERVENTO

- Rilevare opinioni e comportamenti sul consumo di alcol al lavoro
- Ampliare le conoscenze relative agli stili di vita dei lavoratori
- Vincere resistenze culturali nell'affrontare il problema dell'alcol

LA RICERCA ... e L'INTERVENTO

- Sensibilizzare i lavoratori sui rischi connessi all'assunzione di bevande alcoliche
- Facilitare l'accesso ai servizi dei lavoratori con problematiche alcol correlate



Buone feste